



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 26/20 del 10/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.LGS 165/01 DI UN DIPENDENTE DI RUOLO PRESSO LA SEGRETERIA PARTICOLARE DELLA SENATRICE. NADIA GINETTI - SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA DEL SENATO - A FAR DATA DEL 20 APRILE 2020 E PER LA DURATA DELLA XVIII LEGISLATURA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CDA IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni, Lorenzo Ciaccio, Francesco Di Bartolo, Gabriele Minelli, Vincenzo Zampi

Assenti: Giovanni Maria Avena, Simone Consani

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la nota ns. prot. 3183/20 del 4 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale del Senato della Repubblica comunica che la Senatrice Nadia Ginetti, Segretario della Presidenza del Senato, ha manifestato l'intenzione di avvalersi presso la sua Segreteria particolare, della collaborazione di un dipendente di ruolo dell'ARDSU, mediante l'istituto del comando, dando atto che l'amministrazione del Senato della Repubblica è autorizzato a farsi carico degli oneri – previa rendicontazione periodica – relativi alla retribuzione del predetto dipendente per tutta la durata del comando medesimo;
- Vista la nota prot. 4467/20 del 19 marzo 2020 con la quale il dirigente *ad interim* dell'Area Servizi agli Studenti esprime il consenso preliminare all'attivazione del comando di cui trattasi;
- Dato atto che, nel corso dell'istruttoria condotta in vista dell'attivazione del comando di cui trattasi, l'amministrazione del Senato della Repubblica ha precisato che la collaborazione richiesta intercorre tra il dipendente e la Senatrice Ginetti, con la conseguenza che non può attivarsi alcun comando che veda come parte utilizzatrice l'Amministrazione del Senato;
- Escluso pertanto che possa utilizzarsi l'istituto del comando per accondiscendere alla citata richiesta formulata con nota prot. 3183/20 del 4 marzo 2020;
- Ritenuto, in subordine, di rimettere alla valutazione del Consiglio di Amministrazione l'attivazione di una assegnazione temporanea di personale di cui all'art. 23bis del D.Lgs 164/01, onde accondiscendere alla richiesta della Sen. Ginetti, anche per i vantaggi che potrebbero derivare all'Azienda – in termini di cooperazione istituzionale, di formazione e di specializzazione del dipendente, di condivisione di "buone pratiche" etc – pervenendo alla determinazione di autorizzare l'assegnazione temporanea di che trattasi;
- Considerato che l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale trova presidio, a livello normativo generale, al già citato articolo 23-bis del D.Lgs 165/01 ed in

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

particolare al suo comma 7: *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*;

- Constatato che il legislatore regionale disciplina l'assegnazione temporanea di proprio personale dipendente, all'art. 29, commi 9-bis e 9-quater, della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”* che così testualmente dispongono:
 - *“9-bis La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura”*;
 - *“9-quater Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 18-bis”*;
- Ricordato che le disposizioni regionali ora richiamate trovano applicazione anche per ARDSU, alle condizioni di cui all'art. 70 comma 1 della medesima L.R. n. 1/2009, a tenore del quale *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”*;
- Rilevato che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è un ente dipendente della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 50 Statuto Regione Toscana, ed è stata istituita ex art. 2 legge regionale 19 maggio 2008 n. 26 *“Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario”*;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta e valutato che:
 - quanto allo status di *imprenditore* alla cui condizione il legislatore (nazionale e regionale) subordina una delle possibilità di attivazione – l'altra essendo la natura di pubblica amministrazione -, il Consiglio di Amministrazione valuta equiparabile la posizione della senatrice Ginetti, la quale agisce non in quanto pubblica amministrazione, ma in quanto soggetto privato, ancorché non nell'esercizio dell'attività di impresa;
 - quanto alla *durata* dell'assegnazione temporanea, il Consiglio di Amministrazione valuta che il termine stabilito al comma 9-bis ultimo periodo dell'art. 29 della L.R. 1/2009 (termine coincidente con la durata della legislazione regionale) possa essere fatto coincidere con la durata della XVIII legislatura del Senato della Repubblica, tenuto conto della disposizione di coordinamento recata all'art. 70 comma 1 della legge regionale n. 1/2009 (*“<...> le disposizioni della presente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio *“Gestione applicativi e amministrazione digitale”* ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione <...>”);

- Visto lo schema di protocollo di intesa allegato, da proporre alla controparte, onde regolare l’assegnazione di che trattasi, e nel quale si disciplinano “*le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie*” che, intitolato “*Convenzione per il distacco temporaneo di personale*”, che in numero di 4 (quattro) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Valutato congruo proporre, come data di decorrenza dell’assegnazione temporanea, la data del 20 aprile 2020;
- Preso e dato atto che è stato acquisito il consenso del dipendente interessato dall’assegnazione temporanea nonché il parere positivo del Dirigente Responsabile, dott. Enrico Carpitelli;
- Atteso che, in esito all’autorizzazione che si va a deliberare in forza del presente atto, occorre disporre, in esecuzione delle decisioni assunte di:
 - dare mandato al Direttore di procedere alla formale trasmissione dello schema di protocollo di intesa alla parte utilizzatrice dell’assegnazione temporanea di che trattasi, onde acquisirne il consenso alla stipula;
 - dare mandato al Presidente a sottoscrivere, una volta acquisito il consenso alla stipula, il protocollo stesso, a norma dell’art. 5 comma 1 del Regolamento Organizzativo aziendale;
- Attestata la competenza del Consiglio di Amministrazione a procedere all’approvazione dello schema di che trattasi, a mente dell’art. 3 comma 3 lettera b) del vigente Regolamento Organizzativo;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di “*Convenzione per il distacco temporaneo di personale*” con Senatrice Nadia Ginetti, Segretario della Presidenza del Senato, perché possa avvalersi della cooperazione di un dipendente di ruolo dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di cui alla comunicazione del Segretario Generale del Senato della Repubblica, registrata al ns. prot. 3183/20 del 4 marzo 2020.
2. Di allegare alla presente deliberazione lo schema di “*Convenzione per il distacco temporaneo di personale*”, a valere quale protocollo d’intesa per la disciplina dell’assegnazione temporanea disposta ex art. 23-bis del D.Lgs 165/01 e dell’art. 29, comma 9-bis, della legge regionale n. 1/2009, dando atto che l’allegato di cui si autorizza l’annessione alla presente deliberazione si compone di n. 4 (quattro) pagine, tutte facenti parte integrante e sostanziale dell’atto.
3. Di prendere e dare atto che sono stati acquisiti i pareri del Dirigente *ad interim* dell’Area Servizi agli Studenti, nonché il consenso preliminare del dipendente interessato.

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

4. Di dare mandato al Direttore di procedere alla formale trasmissione dello schema di protocollo di intesa alla parte utilizzatrice dell'assegnazione temporanea di che trattasi, onde acquisirne il consenso alla stipula.
5. Di dare mandato al Presidente a sottoscrivere, una volta acquisito il consenso alla stipula, il protocollo stesso, a norma dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Organizzativo aziendale e di dare allo stesso opportuno mandato affinché possa apportare eventuali modifiche non sostanziali allo stesso protocollo;
6. Di individuare il giorno 20 aprile 2020 come data di decorrenza dell'assegnazione temporanea di che trattasi.
7. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione e del suo allegato, mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
Firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.